



---

**Servizio Servizi per il lavoro e ammortizzatori sociali**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 975 DEL 28/05/2026**

**OGGETTO:** Decreto legislativo n. 150/2015 art. 21, comma 7. Eventi di condizionalità relativi ai percettori di NASpl/DIS-COLL individuati dalla Sezione 4.1 “Servizi per il lavoro e per le imprese - Area Nord” nel bimestre marzo/aprile 2026

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

**Vista** la legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro” e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la D.G.R. n. 32 del 19.01.2022 “Legge Regionale 14 febbraio 2018, n. 1, art. 23. Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro

ARPAL Umbria. Approvazione”;

**Vista** la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5/2022 avente ad oggetto “Approvazione articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali”;

**Vista** la D.G.R. n. 351 del 13.04.2022 “Legge Regionale 14 febbraio 2018 n. 1 art. 23. Approvazione articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria”;

**Visto**, in particolare, l’allegato A della citata deliberazione dal quale risulta che l’attuale struttura organizzativa prevede cinque servizi così definiti:

- Bilancio e ragioneria, risorse umane e patrimonio;
- Servizi informativi, infrastrutture digitali e comunicazione;
- Gestione, controllo e monitoraggio degli interventi sui fondi strutturali e nazionali;
- Servizi per il lavoro e ammortizzatori sociali;
- Programmazione e monitoraggio attività generali;

**Viste** altresì le declaratorie delle competenze dei Servizi individuate nel medesimo allegato di cui al periodo precedente;

**Vista** la Determinazione Direttoriale n. 490 del 27 aprile 2022, di conferimento degli incarichi dirigenziali per i Servizi dell’Agenzia, ai sensi della D.G.R. n. 351/2022, a decorrere dal 1° maggio 2022 e per la durata di tre anni, come modificata con D.D. n. 946 del 27 luglio 2022, con D.D. n. 952 e n. 953 del 30.06.2023, D.D. n. 2085 del 5.12.2023, D.C.S. n. 224 del 28.02.2025, D.C.S. n. 1689 del 29.09.2025, D.C.S. n. 2493 del 31.12.2025 e da ultimo con D.C.S. n. 580 del 31.03.2026;

**Vista** la D.G.R. n. 51 del 22.01.2025 “Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL) Legge Regionale 1/2018 e 11/2021. Determinazioni”, con la quale la Giunta Regionale, ha evidenziato la necessità di procedere a una verifica e valutazione del ruolo e delle prospettive complessive dell’Agenzia, a partire dalla sua governance, nell’ottica di una proposta di riforma che preveda un organo monocratico al posto degli organi attualmente individuati dall’art. 17 della L.R. n. 1/2018 e che abbia riguardo anche al ruolo e alle funzioni dell’Agenzia stessa, della sua articolazione organizzativa e del relativo regolamento di organizzazione e, a tal fine, ha disposto la nomina ai sensi dell’art. 17 bis della L.R. 11/95 di un nuovo Commissario straordinario per lo svolgimento delle funzioni del Direttore, assorbendo anche le funzioni del Presidente del CdA e del Consiglio di Amministrazione;

**Visto** il Decreto della Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 24.1.2025 “Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL) - L.R. 1/2018 - Nomina del Commissario straordinario ai sensi dell’art. 17 bis della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11.” con il quale è stato nominato, conformemente alla D.G.R. n. 51 del 22.01.2025, il Dott. Luigi Rossetti quale Commissario straordinario dell’Agenzia;

**Vista** Determinazione del Commissario Straordinario n. 95 del 27.01.2025 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 51 del 22/01/2025. Determinazioni in ordine all’applicazione dell’art. 7, commi 6 e 7 del Regolamento di organizzazione di Arpal Umbria, adottato con D.G.R. n. 32 del 19/01/2022”, come prorogata da ultimo con D.C.S. n. 580 del 31.03.2026;

**Dato atto** della Deliberazione della Giunta Regionale n. 948 del 23.09.2025 con la quale veniva prorogato, ai sensi dell’art. 17 bis della L.R. 11/95 e al fine di garantire il regolare funzionamento dell’ARPAL, nelle more dell’approvazione del nuovo assetto organizzativo, l’incarico di Commissario straordinario dell’Agenzia conferito al Dott. Luigi Rossetti fino al 31 dicembre 2025 e del conseguente Decreto della Presidente della Giunta Regionale n. 73 del 30.09.2025 “Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL) - L.R. 1/2018 – Proroga del Commissario straordinario ai sensi dell’art. 17- bis della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11.”;

**Dato atto** della successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 1375 del 30.12.2025 con la quale è stato prorogato, ai sensi dell’art. 17 bis della L.R. 11/95, l’incarico di

Commissario straordinario di ARPAL Umbria conferito al Dott. Luigi Rossetti fino al 31 marzo 2026 e del conseguente Decreto della Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 31.12.2025 “Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL) - L.R. 1/2018 – Proroga del Commissario straordinario ai sensi dell'art. 17- *bis* della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11.”;

**Vista** la deliberazione della Giunta Regionale n. 302 del 30.03.2026 “Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL) Legge Regionale 1/2018 e 11/2021. Proroga nomina Commissario Straordinario”, con la quale, tenuto conto che con D.G.R. n. 154 del 20/02/2026 è stato adottato il “Disegno di legge: “Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l’apprendimento permanente e la promozione dell’occupazione. Istituzione dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)” ed è in corso il relativo iter presso l’Assemblea Legislativa, è stata disposta la proroga dell’incarico di Commissario straordinario fino al 31 maggio 2026, al fine di garantire il regolare funzionamento di ARPAL, nelle more dell’approvazione del disegno di legge di cui sopra;

**Visto** il conseguente Decreto della Presidente della Giunta Regionale n. 9 del 31.03.2026 “Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL) - L.R. 1/2018 - Proroga del Commissario straordinario ai sensi dell'art. 17-bis della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11.”;

**Vista** la Determinazione del Commissario Straordinario n. 580 del 31/03/2026 avente ad oggetto: "DD.G.R. n. 51 del 22/01/2025, n. 948 del 23/09/2025, n. 1375 del 30/12/2025 e n. 302 del 30/03/2026. Proroghe degli assetti organizzativi di I e II livello di ARPAL Umbria e delle disposizioni di cui alle determinazioni del Commissario di straordinario nn. 95 del 27/01/2025, 1689 del 29/09/2025 e 2493 del 31/12/2025 in ordine all’applicazione dell’art. 7, commi 6 e 7 del Regolamento di organizzazione di Arpal Umbria, al 31 maggio 2026”;

**Vista** la Determinazione del Commissario Straordinario n. 2392 del 16.12.2025: “Adozione, ai sensi dell’art. 18 bis della L.R. n. 1/2018 e dell’art. 11 del Regolamento di organizzazione del Bilancio di previsione 2026-2028 di ARPAL Umbria.”;

**Precisato** che il presente provvedimento risulta di competenza del Dirigente del Servizio 4: “Servizi per il lavoro e ammortizzatori sociali” in quanto rientrante nelle declaratorie individuate con l’allegato A) della D.G.R. n. 351/2022

**Visto** l’art. 14 della legge regionale n. 1/2018: “Funzioni di ARPAL Umbria” che disciplina la transizione in capo al ARPAL Umbria delle competenze regionali in materia di politiche attive del lavoro;

**Vista** la D.G.R. n. 1498/2013: “Indirizzi per l’attuazione nel sistema regionale dei servizi per l’impiego del D.Lgs. n. 181/2000 e successive modificazioni ed integrazioni”;

**Visto** il D.Lgs. n. 150/2015: “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

**Vista** la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 23.12.2015 con oggetto: “D. Lgs. n. 150/2015 recante “disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” – prime indicazioni”;

**Vista** la D.G.R. n. 133 del 15.02.2016: “D.Lgs. n. 150/2015 e Circolare n. 34 del 23.12.2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Stato di disoccupazione. Prime indicazioni ai Centri per l’Impiego regionali”;

**Visto** D.L. n. 4/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, convertito con modificazioni con Legge n. 26/2019;

**Vista** la successiva Circolare di ANPAL n. 1/2019: “Regole relative allo stato di disoccupazione alla luce del D.L. n. 4/2019 convertito con modificazioni con Legge n.

26/2019”;

**Visti:**

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11 gennaio 2018 n. 4 attuativo dell'articolo 2, D.Lgs. n. 150/2015, recante le “Linee di indirizzo triennali dell'azione in materia di politiche attive” ed in particolare: - l'art. 4 “Tempi di convocazione delle diverse categorie di utenti”;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 aprile 2018 n. 42 recante la definizione dell'offerta di lavoro congrua, ai sensi degli artt. 3 e 25 del D.Lgs. n.150/2015;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ANPAL del 26 luglio 2017 n. 18, come modificata dalla successiva deliberazione del 10 luglio 2018 n. 27, che regola la composizione e il funzionamento del “comitato per ricorsi in tema di condizionalità” previsto all'art. 21, comma 12, del D.Lgs. n. 150/2015;
- la delibera del Comitato per i ricorsi di condizionalità del 2 dicembre 2019 n. 54 che approva i “Criteri adottati nelle valutazioni dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12, del D.Lgs. n. 150/2015”
- la nota del direttore generale dell'ANPAL dell'11 giugno 2018 n. 7122 con cui si forniscono indicazioni operative circa le modalità di comunicazione dei provvedimenti sanzionatori adottati dai CPI ai sensi dell'art. 21, comma 10, del D.Lgs. n. 150/2015;
- la circolare ANPAL n. 1 del 5 agosto 2022 avente ad oggetto “Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL, nonché di gestione della condizionalità a seguito delle innovazioni previste dal programma”;
- la nota operativa ANPAL 5 dicembre 2022, avente ad oggetto: “Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL – seguiti”;
- la circolare dell'INPS n. 224 del 15 dicembre 2016 avente per oggetto “Misure di condizionalità e regime sanzionatorio per i percettori delle prestazioni di disoccupazione ASpl, miniASpl, NASpl, DIS-COLL, Mobilità e ASDI di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 150/2015 come integrato dal D.Lgs. n.185 del 2016”;
- la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 marzo 2016 n. 3374 ad oggetto “richiesta di chiarimenti e indicazioni sulla normativa in materia di stato di disoccupazione D.Lgs. n. 150/2015” e in particolare il punto Q.7. “giustificato motivo”.
- il D.L. 5 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro” ed in particolare l'art.12, co. 5, in merito alle modalità di convocazione per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato, di cui all'art. 20 D.Lgs. n. 150/2015;
- la deliberazione del Commissario Straordinario di ANPAL Umbria n. 1025 del 20.06.2025 e ss.mm.ii. con la quale sono state fornite indicazioni operative per i soggetti accreditati ai Servizi per il lavoro e per i soggetti accreditati alla formazione professionale per l'attuazione dei programmi di politica attiva;
- il D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112 “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025” ed in particolare: - l'art. 3 co. 1, in merito all'attribuzione delle funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero del Lavoro, con la conseguente soppressione di ANPAL;
- l'art. 3, co. 4 riportante “ogni riferimento all'ANPAL contenuto in norme di legge o in norme di rango secondario è da intendersi riferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni del presente decreto”;

- il D.P.C.M. 22 novembre 2023, n. 230 avente ad oggetto “Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione”, pubblicato in GU n.38 del 15-2-2024 ed entrata in vigore dal 1° marzo 2024;

**Dato atto:**

- che per l’attuazione delle azioni a favore dei percettori di NASpl e DIS-COLL e per la gestione della condizionalità:
- i Centri per l’Impiego verificano la condizione di percettore di NASpl o DIS-COLL tramite cooperazione applicativa per le informazioni sulla presentazione della domanda e l’interrogazione della Banca Dati Percettori dell’INPS per l’effettiva percezione;
- i Centri per l’Impiego verificano lo stato occupazionale tramite le comunicazioni obbligatorie disponibili dalla banca dati del Ministero del Lavoro (CO);
- i Centri per l’Impiego e i soggetti privati accreditati ai servizi per il lavoro convocano il percettore di NASpl o DIS-COLL con le modalità previste dal D.M. 174 del 21.11.2024;
- i Centri per l’Impiego verificano le assenze ingiustificate del percettore di NASpl o DIS-COLL agli appuntamenti e alle attività previste tramite:
  - verifica della presenza fisica della persona all’appuntamento se si svolge presso il Centro per l’Impiego;
  - ricezione di comunicazioni formali via PEC da parte dei soggetti privati accreditati per gli appuntamenti e le attività di politica attiva del lavoro che si svolgono presso gli stessi soggetti privati accreditati;
- i Centri per l’Impiego e i soggetti privati accreditati acquisiscono e valutano la documentazione presentata dai percettori di NASpl o DIS-COLL, nei tempi di cui alla nota MLPS del 4/3/2016 prot. n.39/0003374, a dimostrazione dei giustificati motivi in caso di assenza agli appuntamenti e alle attività previste;

**Dato atto** che secondo quanto disposto all’art. 21 del D.Lgs. n. 150/2015:

- co. 7 lettere a) e b): la mancata presentazione o partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle attività ivi richiamate, comporta, al verificarsi del primo evento, la sanzione della decurtazione di un quarto di una mensilità della prestazione di sostegno al reddito, al verificarsi del secondo evento, la sanzione della decurtazione di una mensilità della prestazione di sostegno al reddito ed, al verificarsi del terzo evento, la sanzione della decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;
- co. 7 lettera c): la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle attività ivi richiamate, comporta, al verificarsi del primo evento, la sanzione della decurtazione di una mensilità della prestazione di sostegno al reddito e, al verificarsi del secondo evento, la decadenza dalla prestazione di sostegno al reddito e dallo stato di disoccupazione;
- co. 7 lettera d): la mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un’offerta di lavoro congrua ai sensi dell’articolo 25, comporta la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;
- co. 9: nei casi di decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione non è possibile una nuova registrazione prima che siano trascorsi due mesi;
- co. 10: “il Centro per l’Impiego adotta le relative sanzioni, inviando pronta comunicazione, per il tramite del sistema informativo di cui all’articolo 13, all’ANPAL ed all’INPS, che emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebite eventualmente erogate”.

**Ritenuto:**

- che l’attuazione del comma 10 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 150/2015 debba avvenire tramite provvedimento adottato dal sottoscritto dirigente su proposta del titolare di elevata qualificazione territorialmente competente;

**Evidenziato che:**

- ai sensi dell'art. 21, co. 7, l'utente è soggetto al meccanismo di condizionalità solo se percettore di NASpl/DIS-COLL e che tale meccanismo non si applica qualora l'utente sia in condizione di sospensione dallo strumento di sostegno al reddito;
- che nella banca dati percettori dell'INPS, il cui accesso è consentito ai Centri per l'Impiego, la condizione di "percettore" o di soggetto in "sospensione" da NASpl/DIS-COLL non è sempre aggiornata con la conseguenza dell'impossibilità per i Centri per l'Impiego di individuare l'effettivo numero di eventi sanzionatori, salvo un riscontro da parte di INPS sulla concreta applicazione della sanzione a seguito della comunicazione degli eventi registrati e oggetto di provvedimenti;
- che al fine della corretta individuazione della progressione numerica degli eventi oggetto di sanzione è necessario avere riscontro da parte di INPS sulla motivazione in caso di non applicazione della sanzione segnalata;
- che al verificarsi degli eventi per i quali è prevista la sanzione della decadenza dalla prestazione di sostegno al reddito e dallo stato di disoccupazione, il provvedimento del sottoscritto dirigente disporrà la decadenza con decorrenza dalla data di adozione del provvedimento stesso, con la conseguente gestione della banca dati SIL (Sistema Informativo lavoro di ARPAL), l'aggiornamento della SAP (Scheda Anagrafica professionale ai sensi dell'art. 13 co.3, D.Lgs. n. 150/2015) e la comunicazione all'utente dell'impossibilità di una nuova registrazione, presso qualsiasi Centro per l'impiego, su tutto il territorio nazionale, per due mesi dalla decadenza dello stato di disoccupazione;
- che la sanzione comminata sarà comunicata tramite SIU all'INPS e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- che le risorse di sostegno al reddito non erogate in conseguenza delle sanzioni di decurtazioni comminate di cui al presente provvedimento devono, con cadenza annuale essere versate da INPS ad ARPAL Umbria in ragione del 50%;

**Rilevato che** in relazione al bimestre marzo/aprile 2026 la Sezione 4.1: "Servizi per il lavoro e per le imprese – Area Nord" ha effettuato il controllo sull'utenza soggetta a condizionalità (NASpl/DIS-COLL) onde verificare la presenza degli eventi di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 150/2015;

**Atteso che** in esito ai controlli sono stati individuati complessivamente n. 19 utenti da sanzionare per le causali e nella misura di cui all'allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto** necessario procedere con la comunicazione del presente provvedimento ai percettori interessati tramite SMS/MAIL evidenziando gli eventi di condizionalità che li hanno riguardati e le modalità di ricorso avverso il provvedimento stesso;

**Evidenziato che** avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al "Comitato per i ricorsi di Condizionalità" secondo le modalità indicate al link <https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/pagine/ricorsi-e-sanzioni-di-condizionalita> entro il termine di giorni 30 (trenta) dall'adozione del presente provvedimento;

**VISTI:**

- il Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 "General Data Protection Regulation";
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;
- la l. 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente  
D E T E R M I N A**

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di dare atto che nel bimestre marzo/aprile 2026 la Sezione 4.1 “Servizi per il lavoro e per le imprese - Area Nord” ha individuato n.19 eventi di condizionalità relativi ai percettori di NASp/DIS-COLL per le causali e nella misura di cui all'allegato 1) al presente atto, quale parte integrante e riservata e all'allegato 2) al presente atto, in forma anonimizzata, quale parte integrante e sostanziale;
2. di segnalare in SIU entro giorni 5 (cinque) dall'adozione della presente determinazione dirigenziale i percettori sanzionati;
3. di comunicare ai percettori interessati, tramite SMS/MAIL, il presente provvedimento avente ad oggetto gli eventi di condizionalità che li hanno riguardati e le modalità di ricorso avverso il provvedimento stesso;
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel portale istituzionale dell'Agenzia al Link:<https://www.arpalumbria.it/basicpage/applicazione-condizionalita>;
5. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è possibile presentare ricorso al “Comitato per i ricorsi di condizionalità” secondo le modalità indicate al link: <https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/pagine/ricorsi-e-sanzioni-di-condizionalita> entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'adozione del presente provvedimento;
6. di dare atto che, come previsto dall'art. 21, comma 13, D.Lgs. n. 150/2015, le risorse non erogate in relazione agli eventi di condizionalità di cui al presente provvedimento devono essere versate da INPS ad ARPAL Umbria nella misura del 50%;
7. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente del Servizio “Servizi per il lavoro e ammortizzatori sociali”;
8. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 27/05/2026

L'Istruttore

- Francesca Merli

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 27/05/2026

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile

- Francesco Giovagnoni

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 28/05/2026

Il Dirigente  
Dr. Riccardo Pompili

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2